

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BRACCESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1959

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni Pracchia, Orsigna e Pontepetri del comune di Pistoia, con capoluogo nella frazione Pracchia e con la denominazione di Pracchia

ONOREVOLI SENATORI. — Le frazioni Pracchia, Orsigna e Pontepetri fanno ora parte del comune di Pistoia; ma, per numero di abitanti, per la particolare situazione topografica e per gli stretti vincoli di natura economica, che le uniscono, hanno i requisiti per essere costituite in Comune autonomo, in accoglimento di una sentita aspirazione delle popolazioni locali.

Le frazioni Pracchia, Orsigna e Pontepetri contavano, all'ultimo censimento ufficiale della popolazione italiana effettuato nel 1951, rispettivamente, 975, 608 e 165 abitanti per un complesso, quindi, di 1.748 abitanti. attualmente la loro popolazione può essere calcolata di circa duemila abitanti.

Il territorio del nuovo Comune si estende lungo la parte alta del fiume Reno e del torrente Orsigna, all'estremo nord della provincia di Pistoia.

Gli abitanti di Pracchia, Orsigna e Pontepetri distano notevolmente dal capoluogo attuale. Infatti, i tre centri sono lontani da Pistoia, rispettivamente, 25, 30 e 21 chilometri.

È vero che con autobus o altri autoveicoli la distanza può essere percorsa in non molto tempo, ma è, altresì, innegabile che lo spostarsi rimane disagiata sia per la perdita di tempo, sia per la spesa occorrente per i mezzi di trasporto.

In Pracchia attualmente è in funzione un ufficio distaccato di stato civile ed anagrafe; però quella popolazione deve sempre recarsi a Pistoia per avere contatti con altri uffici comunali, come l'elettorale, quello dei tributi, l'ufficio tecnico, eccetera.

Per gli abitanti di Orsigna e di Pontepetri, prive dell'ufficio di stato civile ed anagrafe, le necessità di spostamenti verso il centro sono ancora maggiori.

Le tre suddette località sono tutte in zona montana e, perciò, economicamente legate. La popolazione è, infatti, prevalentemente dedita allo sfruttamento dei boschi, poichè le colture agricole offrono scarso reddito per la natura dei terreni. Invece, Pistoia poggia, prevalentemente, sull'agricoltura di zone piane e collinari, spesso a colture intensive (vivai e fiori).

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, Pracchia, nota da secoli per le acque purissime e per il clima salubre, aspira, nell'avvenire, a svilupparsi come stazione climatica, dato il già notevole afflusso di forestieri nella località.

Dal punto di vista finanziario, l'istituendo comune di Pracchia, tenuto conto che attualmente ha una popolazione di circa duemila abitanti, potrà contare su oltre quattordici milioni di entrata, senza la necessità di ricorrere all'applicazione di supercontribuzioni; le spese sono previste in misura corrispondente alle entrate. Pertanto, il nuovo

Comune avrà la necessaria autosufficienza finanziaria e potrà provvedere, in modo adeguato, ai pubblici servizi.

Invece, il comune di Pistoia vedrà ridotte le proprie possibilità finanziarie in misura trascurabile in relazione all'entità del proprio bilancio.

Per le suesposte considerazioni e tenuto conto che la costituzione del nuovo comune di Pracchia appare fondata su valide ragioni di natura topografica, economica e sociale, si confida che il Parlamento voglia approvare l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le frazioni di Pracchia, Orsigna e Pontepetri sono distaccate dal comune di Pistoia e costituite in Comune autonomo, con capoluogo nella frazione Pracchia e con la denominazione di Pracchia.

Art. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Pistoia e di Pracchia verrà disposta con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno.

Il prefetto di Pistoia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con

suo decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pistoia e di Pracchia, nonché alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pistoia.

È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organi secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Pistoia, che sarà inquadrato negli organici del comune di Pracchia, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.